



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 257 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Disciplina per il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali.
Applicazione art 48, L.R. 30/12/2011 n.38

L'anno 2014 addì 19 del mese di dicembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio	:	Onofrio INTRONA
Vice Presidente del Consiglio	:	Antonio MANIGLIO
“ “ “	:	Nicola MARMO
Consigliere Segretario	:	Giuseppe LONGO
“ “ “	:	Andrea CAROPPO

PRES.	ASS.
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Onofrio Introna assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Silvana Vernola.

lu Jc B

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Amministrazione Contabilità, riferisce quanto segue.

Come è noto, con l'art 48 della L.R 30/12/2011, n.38, sono state emanate disposizioni relative al trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali.

Il suddetto articolo ha, infatti, introdotto, a partire dalla X legislatura, alcune modifiche, rispetto a quanto previsto dalla L.R. 8/2003 "*Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali*", relative all'applicazione dell'istituto del vitalizio, del sistema previdenziale e dell'assegno di fine mandato.

Al sesto comma dello stesso articolo è stato, poi, disposto che l'Ufficio di Presidenza adotta apposito regolamento, al fine di determinare criteri e modalità per l'applicazione delle disposizioni recate dallo stesso articolo.

Atteso che con gli articoli 2 e 3 della successiva legge regionale 30/11/2012, n.34, a partire dal 1° gennaio 2013 sono stati aboliti rispettivamente sia l'istituto di fine mandato che l'istituto del vitalizio per i Consiglieri regionali, resta da procedere all'adozione della disciplina relativa al trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali.

Per quanto sopra illustrato, il Presidente propone, pertanto, all'Ufficio di Presidenza di approvare la "Disciplina per il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio del Consiglio.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della L.R. 6/2007.

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente Introna;
- Viste le LL.RR. 8/2003 e s.m. e i., 38/2011 e 34/2012;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare, così come approva, la seguente "Disciplina per il trattamento previdenziale dei Consiglieri regionali":

**DISCIPLINA PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI**

ART. 1

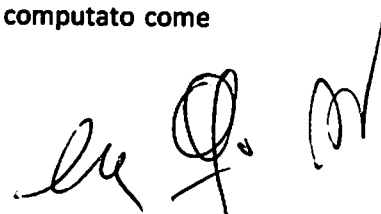
(Ambito di applicazione)

1. La presente disciplina detta disposizioni sul sistema previdenziale dei Consiglieri regionali eletti o rieletti nella X legislatura.
2. I Consiglieri possono richiedere di aderire al sistema previdenziale contributivo di cui alla presente disciplina. In tal caso sono assoggettati a contribuzione previdenziale, che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui alla l.r. 34/2012.
3. I Consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione, al fine di ottenere la valutazione del mandato di Consigliere a fini previdenziali. In tal caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

ART. 2

(Diritto a pensione)

1. I Consiglieri cessati dal mandato conseguono il diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato per almeno 5 anni nel Consiglio Regionale.
2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto a pensione è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.
3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato devono essere corrisposti i contributi mensili di cui all'articolo 1.



4. Al Consigliere che sostituisce altro Consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.
5. Il Consigliere che cessa per qualsiasi causa dal mandato prima di aver maturato il diritto alla pensione può richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Analoga facoltà è riconosciuta ai superstiti del Consigliere deceduto che non abbia conseguito il diritto a pensione.

ART. 3
(Sistema contributivo)

1. Il trattamento previdenziale dei Consiglieri, corrisposto in 12 mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A, allegata alla presente disciplina, in relazione all'età del Consigliere al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere ed il numero di mesi.

ART. 4
(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità di carica, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
3. La quota di contributo a carico del Consigliere è pari all' 8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2.75 volte la quota a carico del Consigliere.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
5. Le quote contributive a carico dei Consiglieri e quelle a carico del Consiglio regionale sono versate in un apposito Fondo denominato "Fondo previdenziale dei Consiglieri regionali". La disciplina del Fondo è adottata con atto dell'Ufficio di Presidenza.



ART. 5
(Sistema pro rata)

1. Ai sensi della l.r. 34/2012, articolo 3, comma 2, per i Consiglieri che hanno esercitato il mandato elettivo in precedenti legislature e che sono rieletti nella X o seguenti Legislature, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota corrispondente all'importo di assegno vitalizio maturato ai sensi della L.r. 8/2003 e s. m. e i. e calcolato sulla base dell'indennità mensile lorda così come stabilita dal comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 38/2011, e della quota calcolata con il sistema contributivo di cui agli articoli 3 e 4 della presente disciplina corrispondente agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato.
2. La quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato è determinata secondo le modalità di calcolo di cui agli articoli 3 e 4.
3. Il trattamento previdenziale complessivo determinato ai sensi del presente articolo non può comunque superare l'importo massimo dell'assegno vitalizio previsto per ciascun Consigliere dalla normativa in vigore nella IX Legislatura.

ART. 6
(Decorrenza della pensione)

1. Gli effetti economici della pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono la pensione con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
4. Per la corresponsione della quota relativa all'importo di assegno vitalizio maturato di cui al comma 1 dell'art. 5 ai Consiglieri che hanno esercitato il mandato elettivo in precedenti legislature e che sono rieletti nella X o seguenti Legislature si applicano le disposizioni in materia previste dalla l.r. 8/2003.

ART. 7
(Sospensione ed esclusione)

1. Qualora il Consigliere già titolare di trattamento previdenziale sia eletto Consigliere regionale, membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato di Consigliere regionale, il pagamento del trattamento previdenziale di cui sia in godimento resta sospeso per tutta la durata dell'incarico.



2. Il pagamento resta altresì sospeso in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato di Consigliere regionale, ove l'importo della relativa indennità sia pari o superiore al 50 per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere.
3. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per la pensione in luogo dell'indennità di carica, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.
4. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui ai commi 1 e 2, il Consigliere è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza entro cinque giorni. L'Ufficio di Presidenza può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione. La sospensione dell'erogazione della pensione ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica.
5. L'erogazione della pensione riprende alla cessazione degli incarichi di cui al presente articolo. Nel caso di rielezione al Consiglio Regionale, l'importo della pensione è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente alla pensione sospesa e dei contributi relativi all'ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione, la pensione è rivalutata ai sensi dell'articolo 11.
6. Nel caso in cui il Consigliere titolare della pensione o l'avente diritto alla pensione siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del trattamento previdenziale è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa.
7. Il titolare o l'avente diritto alla pensione condannato nei termini di cui al comma 6 è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.
8. L'erogazione del trattamento previdenziale per i Consiglieri regionali condannati in via definitiva per delitti contro la Pubblica amministrazione è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale.

ART. 8

(Pensione ai superstiti)

1. In caso di decesso del Consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un Consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento previdenziale maturato ai sensi degli articoli 3 e 5, spetta una pensione di reversibilità ai seguenti familiari superstiti:
 - a) al coniuge, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni;
 - b) ai figli fino al ventiseiesimo anno di età e a carico del Consigliere. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente

dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni. Hanno altresì diritto alla reversibilità gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro e che non percepiscano redditi superiori ad una misura fissata dall'Ufficio di Presidenza;

- c) in mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a) e b), ai genitori che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto. Si applica l'articolo 12-ter della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In mancanza di genitori aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle, che risultino fiscalmente a carico del Consigliere deceduto.
2. Le condizioni per l'attribuzione della pensione di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere; nel caso in cui vengano a cessare, la pensione è revocata. A tal fine può essere richiesto ai titolari di pensione di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette. Il titolare può autocertificare i dati richiesti.
3. La pensione di reversibilità è sospesa o esclusa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 7.

ART. 9 *(Aliquote di reversibilità)*

1. La pensione di reversibilità è liquidata a favore degli aventi diritto di cui all'articolo 8, nelle seguenti misure:
- a) al coniuge superstite, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;
 - b) al coniuge superstite, con figli aventi diritto, è corrisposto il 60 per cento; a tale aliquota è aggiunto il 20 per cento per ciascun figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;
 - c) quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, al figlio superstite, nella misura del 70 per cento; quando i figli aventi diritto siano più di uno, la pensione è erogata nella misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l'importo complessivo è diviso tra i figli in parti uguali;
 - d) agli altri familiari, nella misura del 15 per cento per ciascun avente diritto.
2. La perdita di diritto della quota spettante, da parte di uno o più figli, determina la redistribuzione dell'assegno tra gli altri figli che mantengano il diritto.
3. Le misure di cui al comma 1 sono rapportate al trattamento previdenziale calcolato ai sensi degli articoli 3, 4 e 5.

ART. 10 *(Liquidazione della reversibilità)*

1. La liquidazione della pensione di reversibilità deve essere richiesta dai familiari di cui all'articolo 8, comma 1, entro 6 mesi dal decesso del Consigliere. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari.
2. I superstiti hanno diritto alla percezione della pensione di cui all'articolo 8 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del Consigliere che abbia maturato il diritto.

ART. 11
(Rivalutazione della pensione)

8

1. L'importo della pensione, determinato ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 9, è rivalutato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.
2. Il Servizio Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.

ART. 12
(Disposizioni diverse)

1. I coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A sotto riportata sono aggiornati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
2. La pensione relativa al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare spetta per intero ai familiari aventi diritto alla reversibilità o, in mancanza di questi, agli eredi.
3. La pensione, diretta e di reversibilità, è assoggettabile a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti all'articolo 545 del codice di procedura civile.
4. L'Ufficio di Presidenza sovrintende all'applicazione della presente disciplina e ne risolve le questioni applicative.

TABELLA A
di cui all'articolo 3, comma 1

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Divisore	Età	Valore
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,793	65	5,620%

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari a 0,2 punti percentuali

9.4

- di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Amministrazione e contabilità per gli adempimenti conseguenziali.

Il Presidente del Consiglio

Onofrio Introna



Il Segretario generale del Consiglio

Silvana Vernola



La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente

del Servizio Amministrazione e Contabilità
dott.ssa Angela Vincenti

